



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0004445 del 22/03/2013

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma, Tel: 06716363000 Fax: 06716362315 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Prot. n.
del

Alla Direzione Regionale VVF per la Lombardia
Milano

(Rif. a n. 3305 del 05/03/2013)

OGGETTO: Quesito n. 813 - DM 16-03-2012 - Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti.

In merito al quesito di cui alla nota in epigrafe indicato, si rappresenta quanto segue.

Le misure di gestione della sicurezza di cui all'art. 5 del DM 16 marzo 2012, tra le quali il servizio interno permanente di sicurezza di cui al comma 3, si inseriscono nel disegno normativo volto all'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994. L'adozione di tali misure di gestione della sicurezza rappresenta uno dei requisiti per l'ammissione al piano biennale di adeguamento, la quale consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il comma 6, nel prevedere l'istituto dell'attestato di idoneità di cui alla Legge n. 609/1996 per gli addetti al servizio antincendio, richiama le tipologie di corso così come dettagliatamente indicate nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, da frequentare in relazione al numero di posti letto presenti nella struttura alberghiera. Lo stesso comma non esplicita di contro le ipotesi in cui è prevista l'acquisizione dell'attestato di idoneità, indicazione che la Legge n. 609/1996 non contiene e che, invece, si ritrova nell'allegato IX del DM 10 marzo 1998.

Tale omissione ha generato incertezza applicativa, posto che l'allegato X prevede per il caso di specie l'acquisizione obbligatoria dell'attestato di idoneità per i corsi antincendio relativi alle strutture con capienza superiore a 100 posti.

Con la circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 lo scrivente ha ritenuto di fornire una interpretazione chiarificatrice del DM 16 marzo 2012, sulla scia dei dettami del DM 10 marzo 1998, emanato di concerto tra più Amministrazioni, in attuazione di norme primarie di derivazione comunitaria. Ciò, in quanto dopo ampia discussione in tal senso si è espresso il Comitato centrale tecnico-scientifico nella seduta del 28/02/2012 durante i lavori preparatori per la predisposizione del DM 16 marzo 2012. In tale sede, infatti, si è ritenuto tale soluzione conforme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica per le strutture in questione, mentre è stata esclusa la necessità di adottare una soluzione più rigorosa, anche in termini economici, trattandosi di fase transitoria.

Si ritiene pertanto di confermare le indicazioni date nella circolare n. 1/2012 del 24/04/2012 citata, precisandosi che sono state in ogni caso promosse presso l'Ufficio Legislativo interno le iniziative opportune al fine della precisazione dell'art. 5, comma 6, del DM 16 marzo 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Fattilo)

COPIA DI LAVORO

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Asperito, 4
Tel. 02 / 834646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.31.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sele operativa)
e-mail: dir.lombardia@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003305 del 05/03/2013

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
COMO

(Rif. prot. 199 del 8/01/2013)

Quesito N. 813

(da citare sempre nella corrispondenza)

OGGETTO: Quesito. Strutture ricettive turistico alberghiere - DM 16/03/2012.

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como relativo ai requisiti di formazione del personale previsti dal DM 16/03/2012 (misure integrative di gestione della sicurezza).

Il DM in questione stabilisce all'art. 5, comma 6, che gli addetti al servizio integrativo devono essere in possesso dell'attestato di idoneità ai sensi della L. 609/96, mentre la Circolare n.1 del 24/04/2012 afferma che per le strutture fino a 100 posti letto gli stessi addetti devono unicamente effettuare il corso di 8 ore previsto dal DM 10/03/98.

Al riguardo si condivide il parere del Comando, secondo il quale il decreto richiede anche per le strutture con capienza fino a 100 posti letto l'attestato di idoneità previsto dalla L.609/96 previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del DM 10/03/98.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

ER/ind

COPIA DI LAVORO

mev
capita x me e
funzioni su
police

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0000236 del 09/01/2013
05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

28/02/2013
4



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - COMO

"in periculo fidem tollo meam"

Como Il **8 GEN. 2013**

Ufficio Prevenzione
Tel. 031 33133362
com.prev.como@cert.vigilfuoco.it

Prot. n° 199

Al Dipartimento VVF Soc. Pubbl. Dif. Civ.
Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

tramite Direzione Regionale VVF Lombardia
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: strutture ricettive turistico alberghiere - DM 16.03.2012 - quesito

L'articolo 5 comma 1 del DM 16.03.2012 prevede fra i requisiti di accesso al piano programmato, il possesso di misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3.

Il comma 3. dispone la presenza di un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Il numero di addetti è quello indicato al comma 5 dell'articolo 5.

Il successivo comma 6 dispone che gli addetti al servizio integrativo previsti dal comma 3 devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica ai sensi della L.609/96.

Sono pervenute al Comando scrivente alcune istanze di ammissione al piano programmato nelle quali i richiedenti affermano che gli addetti al servizio integrativo di cui al comma 3 non debbano essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica ex L.609/96.

Il dubbio sorge dalla lettura della Circolare n°1 del 24.04.2012 nella quale si precisa in premessa, che il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DM 16.03.2012 deve effettuare unicamente il corso di 8 ore ai sensi del DM 10.03.1998.

A parere dell'Ufficio scrivente trattandosi di servizio integrativo, il personale dovrà sì aver effettuato un corso di formazione di 8 ore, ma deve essere in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi della L. 609/96.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione si richiede pertanto il parere di codesto Ufficio.

DM

IL COMANDANTE PROVINCIALE